

REGOLAMENTO (CE) N. 2859/98 DELLA COMMISSIONE**del 30 dicembre 1998****che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipo dell'aiuto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/98⁽³⁾, in particolare gli articoli 3, 4 e 5,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato; che tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1664/98⁽⁵⁾; che, qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1554/95, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza effettiva del mercato, appaiano le più favorevoli; che per tale determinazione si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee per un prodotto reso cif per un porto dell'Europa del Nord, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale; che tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni; che tali adattamenti sono fissati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89;

considerando che l'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato dal presente regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95, l'importo dell'acconto è pari al prezzo di obiettivo ridotto del prezzo del mercato mondiale, nonché di una riduzione calcolata in base alla formula applicabile in caso di superamento del quantitativo massimo garantito, ma tenendo conto della nuova stima della produzione (...) di cotone non sgranato aumentata almeno del 7,5 %; che il regolamento (CE) n. 2591/98 della Commissione⁽⁶⁾ ha fissato il livello della nuova stima della produzione per la campagna 1998/99 e la relativa percentuale di maggiorazione; che l'applicazione di tale metodo induce a stabilire al livello sotto indicato l'importo dell'acconto per Stato membro;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro⁽⁷⁾, a decorrere dal 1° gennaio 1999 qualunque riferimento all'ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito da un riferimento all'euro al tasso di 1 EUR per 1/ECU; che, per i motivi di chiarezza, appare opportuno usare la denominazione euro nel presente regolamento poiché esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, è fissato a 21,571 EUR/100 kg.

2. L'importo dell'acconto sull'aiuto, di cui all'articolo 5 paragrafo 3 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95, è pari a:

- 62,619 EUR/kg per la Spagna,
- 52,414 EUR/kg per la Grecia,
- 84,729 EUR/kg per gli altri Stati membri.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

⁽¹⁾ GU L 148 del 30. 6. 1995, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 148 del 30. 6. 1995, pag. 48.

⁽³⁾ GU L 190 del 4. 7. 1998, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 123 del 4. 5. 1989, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU L 211 del 29. 7. 1998, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU L 324 del 2. 12. 1998, pag. 25.

⁽⁷⁾ GU L 162 del 19. 6. 1997, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1998.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione
